SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 419)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali

(LOMBARDINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1979

Provvedimenti straordinari per il risanamento finanziario degli enti di gestione delle partecipazioni statali e delle società da loro controllate per il triennio 1979-1981

ONOREVOLI SENATORI. — La politica di risanamento delle imprese pubbliche, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali del Governo nel settore, esige che sia con urgenza ridotto il grave squilibrio che si è determinato nelle strutture finanziarie delle società e degli enti in seguito ai livelli patologici raggiunti dall'indebitamento.

A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge che concede un apporto straordinario dello Stato ai fondi di dotazione degli enti di gestione per riportare gradualmente il rapporto tra mezzi propri ed immobilizzi tecnici verso livelli fisiologici.

In attuazione delle indicazioni del programma triennale e, quindi, in coerenza con il quadro delle compatibilità finanziarie generali, si prevede l'erogazione ai fondi di dotazione dell'IRI, ENI ed EFIM della somma complessiva di lire 3.000 miliardi, nel triennio 1979-81, finalizzata — al di là di ogni esigenza collegata ai nuovi investimenti previsti nel periodo — alla riduzione del rispettivo indebitamento bancario diretto e di quello delle società da loro controllate.

L'erogazione avverrà mediante attribuzione agli enti stessi di certificati di credito del Tesoro. Questi ultimi saranno trasferiti, per conto e su specificazione degli enti predetti, alle aziende ed istituti di credito, a contestuale decurtazione dell'indebitamento in essere verso gli stessi, per un ammontare di pari importo.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

In tal modo si evita di aumentare il *deficit* del bilancio dello Stato di un ammontare uguale a quello dell'operazione di cui trattasi, la quale si risolve in un cambiamento delle strutture finanziarie, il costo dell'indebitamento essendo caricato sulla finanza pubblica in un arco di tempo pari alla durata dei titoli che verranno emessi in relazione alle condizioni di mercato.

L'aumento del capitale di rischio che diventa così possibile consente, come si è detto, di ridurre gli attuali squilibri nelle strutture finanziarie delle imprese.

La ripartizione tra i tre enti di gestione dello stanziamento triennale di lire 3.000 miliardi è stata effettuata assumendo come base di riferimento la situazione finanziaria degli enti stessi, quale risulta dai rispettivi bilanci consolidati al 31 dicembre 1978, che evidenzia i seguenti rapporti tra mezzi propri e, rispettivamente, capitale investito e indebitamento finanziario netto:

	IRI	ENI	EFIM
Mezzi propri - Capitale investito	13,6%	25,5%	29,3%
Mezzi propri - Indebitamento . .	15,7%	34,2%	41,4%

Poichè lo scopo dello stanziamento è di consentire una ricapitalizzazione del sistema e poichè lo stanziamento stesso non consente di coprire l'insieme delle esigenze a questo titolo esistenti, la ripartizione tra i vari enti deve tendere a risanare le situazioni più gravi conferendo, quindi, il massimo apporto finanziario all'IRI.

Considerato, peraltro, che l'impegno dell'ENI nel campo energetico sarà determinante per il sostegno dello sviluppo economico del Paese, sia sotto l'aspetto dell'approvvigionamento sia per lo sviluppo di fonti energetiche nuove (scisti bituminose, derivati dalla liquefazione del carbone, ecc.) e che l'impegno dell'EFIM nel Mezzogiorno, per la presenza dell'Ente nella fascia della media impresa, consentirà di realizzare importanti obiettivi, specie in termini di occupazione, è stata individuata una ripartizione che risponde alle diverse ed articolate esigenze degli enti, assegnando all'IRI lire 2.450 miliardi, all'ENI lire 440 miliardi e all'EFIM lire 110 miliardi.

Di conseguenza, i rapporti tra mezzi propri e, rispettivamente, capitale investito e indebitamento finanziario netto raggiungono i seguenti valori:

	IRI	ENI	EFIM
Mezzi propri - Capitale investito	23,6%	29,8%	34,6%
Mezzi propri - Indebitamento . .	30,9%	42,4%	53,0%

In coerenza con quanto precedentemente indicato circa le finalità del disegno di legge — teso all'alleggerimento degli oneri finanziari — è stata ritenuta opportuna una distribuzione annuale delle misure di intervento finanziario tale da operare con maggiore efficacia, per le situazioni di più rilevante gravità, fin dal primo anno di erogazione.

È stata pertanto predisposta la seguente ripartizione temporale dello stanziamento globale di lire 3.000 miliardi:

	IRI	ENI	EFIM	TOTALE
1979 . .	930	—	70	1.000
1980 . .	820	140	40	1.000
1981 . .	700	300	—	1.000
Totale .	2.450	440	110	3.000

In ragione dell'urgenza, esplicitata nella presente relazione, che caratterizza il disegno di legge, è prevista l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La considerazione appena fatta induce altresì il Governo a chiedere che il disegno di legge sia discusso con procedimento di urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3.000 miliardi da assegnare, con le modalità di cui all'articolo successivo, in ragione di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981, ad aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI e dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, secondo la ripartizione seguente:

al fondo di dotazione dell'IRI lire 930 miliardi nell'anno 1979, lire 820 miliardi nell'anno 1980 e lire 700 miliardi nell'anno 1981;

al fondo di dotazione dell'ENI lire 140 miliardi nell'anno 1980 e lire 300 miliardi nell'anno 1981;

al fondo di dotazione dell'EFIM lire 70 miliardi nell'anno 1979 e lire 40 miliardi nell'anno 1980.

Le somme sopraindicate saranno destinate dagli enti a riduzione, di pari ammontare, dell'indebitamento bancario e di quello delle società da loro controllate.

Art. 2.

Il conferimento, ai sensi del precedente articolo 1, ai fondi di dotazione degli enti di gestione ha luogo mediante attribuzione agli enti stessi di certificati di credito del Tesoro.

Detti certificati sono consegnati, per conto e su indicazione degli enti medesimi, alle aziende ed istituti di credito, a contestuale decurtazione dell'indebitamento in essere verso di essi, per un ammontare di pari importo.

Art. 3.

All'onere di lire 1.000 miliardi derivante, per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980, dall'applicazione del precedente articolo 1, si provvede quanto all'anno 1979 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 4677 (lire 110 miliardi), n. 5940 (lire 170 miliardi), n. 7790 (lire 150 miliardi) e n. 9001 (lire 570 miliardi, all'uopo utilizzando le voci: « Conferimento al fondo di dotazione dell'Enel »; « Utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia » e « Attuazione della politica mineraria ») dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e, quanto all'anno 1980, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 del predetto stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.